



251658240

Città Metropolitana di Genova
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO TRASPORTI E AMBITI NATURALI

Protocollo Generale N. 0032122 / 2015

Atto N. 1441

OGGETTO: Istituzione di un divieto di pesca temporaneo in alcuni bacini ed aste fluviali per consentire le immissioni primaverili di materiale ittico pronta pesca.

In data 13/04/2015 il/la sottoscritto/a **USAI SERGIO** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e succ. modif. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'art. 34 dello Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Visto l'art. 15 della Legge Regionale n. 8/2014;

Vista la Carta Ittica provinciale approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 29/6/2005;

Dato atto che l'Università degli Studi di Genova, con riferimento al materiale ittico da immettere nelle diverse realtà, ha rappresentato quanto segue:

- per quanto riguarda l'immissione di trota iridea:

"L'art. 12 comma 3 del DPR 357/97, così come modificato dal DPR 120/2003, vieta "la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone". Lo stesso DPR, all'art. 2 comma 1 lett. o-bis), definisce quale specie un "insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie". L'interpretazione di tale norma ha suscitato accese discussioni circa la possibilità di immettere, a fini di utilizzazione "pronta pesca", esemplari di Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) provenienti da allevamenti per i quali sia certificata la produzione di sole femmine mediante la selezione di "neomaschi" in grado di produrre solo gameti X. Se da una parte la specie *Oncorhynchus mykiss* nel suo complesso è indiscutibilmente alloctona, l'immissione di un insieme di individui certificati come appartenenti tutti allo stesso sesso, e di conseguenza non interfecondi tra loro e quindi non rispondenti alla definizione di specie ai sensi della norma in questione, non sembrerebbe essere in contrasto con la norma stessa.

Alla luce di quanto sopra ed in premessa alle considerazioni specifiche più sotto riportate si fa quindi presente che, in zone di categoria gestionale B appartenenti a bacini o sottobacini dove è accertata o ritenuta possibile la presenza di popolazioni residue di trota "autoctona" (c.d. di "ceppo mediterraneo", o indicativamente riferibile alla specie *Salmo macrostigma*), sarebbe più opportuna, sempre che compatibile con le esigenze di tutela di altre specie, l'immissione di femmine adulte di trota iridea sicuramente isolate geneticamente dalle popolazioni autoctone, piuttosto che individui adulti di Trota fario da allevamento, generalmente provenienti da ceppi atlantici e che determinerebbero un forte rischio di ulteriore inquinamento genetico di tali popolazioni residue";

Atteso che durante le sedute la Commissione Consultiva pesca del 27 gennaio e del 23 febbraio 2015, sono stati condivisi i tratti oggetto di semina ed in linea di massima i quantitativi di fauna ittica pronta

pesca ad essi destinati prevedendo due immissioni, una a marzo e una nella settimana antecedente la festività del 25 aprile;

Atteso che è consuetudine istituire un adeguato periodo di preclusione della pesca nei corsi d'acqua interessati dalle semine di materiale ittico pronta pesca e provvedere ad inibire per un congruo periodo la possibilità di svolgere manifestazioni agonistiche nei tratti ripopolati;

Ritenuto che rispetto a quanto sopra è necessario provvedere alla chiusura della pesca nei soli bacini e nelle aste fluviali oggetto di semina: bacini del Brugneto e Pian Sapeio dei Laghi di Giacopiane e torrenti Stura, Varenna, Gorsexio, Acquasanta, Lerone, Rumaro, Riccò, Verde, S. Martino, Sturla di Borzonasca, Malvaro, Lavagna, Bisagno, Polcevera, Petronio e Graveglia;

DISPONE

1. di istituire un divieto di pesca temporaneo nelle acque interne di seguito indicate per consentire le immissioni provinciali primaverili di materiale ittico pronta pesca e precisamente: dalle ore 19 di lunedì 20/04/2015 sino alle ore 6,30 di sabato 25/04/2015 è vietata la pesca nei bacini del Brugneto e Pian Sapeio dei Laghi di Giacopiane e torrenti Stura, Varenna, Gorsexio, Acquasanta, Lerone, Rumaro, Riccò, Verde, S. Martino, Sturla di Borzonasca, Malvaro, Lavagna, Bisagno, Polcevera, Petronio e Graveglia;
2. di stabilire, a parziale modifica di quanto stabilito al punto 1., che nei soli tratti adibiti a zone turistiche di pesca esistenti nei bacini sopra indicati non viga l'istituendo divieto temporaneo di pesca in quanto, ovviamente, tali acque sono escluse dalle operazioni di ripopolamento di questa Amministrazione;
3. di stabilire che i campi gara individuati con determinazione dirigenziale n. 329/7989 del 2.2.2015 e s.m.i. nei bacini e corsi d'acqua di cui al punto 1. non possano ospitare gare o raduni dalla data del 20 aprile sino alla domenica 26 aprile 2015 compresa;
4. di dare atto che il Servizio di Polizia della Città Metropolitana, gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri, gli Agenti Guardiapescia riconosciuti a termini delle leggi di P.S. e gli altri Agenti della Forza Pubblica attueranno la vigilanza di competenza;
5. di dare atto che ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
6. di dare notizia dell'adozione delle sopraesposte disposizioni di restrizione in materia di pesca tramite apposito comunicato stampa.

Manda agli Uffici affinché notizia dell'adozione delle sopraesposte disposizioni di restrizione in materia di pesca verrà data tramite apposito comunicato stampa.

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente
Ing. Sergio USAI

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 13 aprile 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 13 aprile 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **15 aprile 2015** al **30 aprile 2015**